

N. R.G. 79464/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Silvia Albano  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.**  
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **79464/2015** tra:

**[REDACTED]** (alias **[REDACTED]**), nato in Burkina Faso **[REDACTED]**  
(C.F. **[REDACTED]**), rappresentato e difeso dall'Avv. Iacopo Maria  
Pitorri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Pietro  
Mascagni n. 186

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI  
ROMA – sez. di Frosinone**

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale  
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato telematicamente il 11.11.2015 **[REDACTED]**  
**[REDACTED]**, cittadino del Burkina Faso, ha impugnato il provvedimento  
emesso il 14.9.2015 e notificato il 13.10.2015 con il quale la Commissione  
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – sez.  
di Frosinone gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme  
complementari di protezione, chiedendo il riconoscimento della protezione  
sussidiaria ovvero in subordine il rilascio di permesso di soggiorno per motivi  
umanitari.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in  
giudizio.

Parte ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato di aver  
lasciato il proprio paese nel giugno del 2014, dopo un incidente, avuto mentre si  
trovava a bordo della sua moto, nel quale aveva perso la vita un suo amico che  
viaggiava insieme a lui; che il padre di quest'ultimo, un uomo ricco ed influente,  
ritenendolo responsabile della morte del figlio, aveva minacciato di ucciderlo e,  
per tale ragione, era fuggito dal suo paese.

La commissione territoriale ha ritenuto non credibile quanto dichiarato dal  
ricorrente e, comunque, le circostanze dallo stesso riportate non riconducibili alle  
previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la  
configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs.  
251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi  
dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

Il racconto del ricorrente è stato confermato nell'audizione innanzi al Giudice, nel  
corso della quale, lo stesso, che ha dimostrato di ben comprendere la lingua  
italiana, ha dichiarato che il suo nome e cognome, per errore, sono stati invertiti  
dalla Commissione territoriale, essendo il suo nome Moussa ed il cognome Sako

(il difensore, a riprova di tanto, ha prodotto copia del Estratto del Registro di stato civile del comune di Dedougou, da cui proviene il ricorrente, nonché certificato di nazionalità burkinabè e documento proveniente dall'Ambasciata); il ricorrente ha, altresì, dichiarato di vivere attualmente presso un centro di accoglienza a Ceprano. Inoltre ha documentalmente dimostrato di aver frequentato, nell'anno scolastico 2016-2017, corso scolastico, conseguendo il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, 1 livello – 1 periodo didattico; di essere stato assunto, dalla Cooperativa sociale Integra 2013, con contratto di lavoro a tempo determinato (dal 23.5.2017 al 31.12.2017), con orario part time di 17 ore settimanali, con qualifica di operaio specializzato e mansioni di operatore sociale assistenziale (cfr. documentazione prodotta in giudizio).

La domanda principale volta al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria non è meritevole di accoglimento, difettando dei requisiti tassativamente indicati dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007.

Tale misura è, infatti, consentita in presenza di un danno grave sussistente nelle sole ipotesi indicate dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, ovverossia: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale;

La protezione sussidiaria deve essere riconosciuta al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali quelli su elencati.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

Nel caso in questione sulla base di quanto riferito dallo stesso ricorrente non appare sussistere un rischio concreto di subire trattamenti inumani o degradanti nel caso di rientro nel suo paese, apparendo piuttosto il suo timore riconducibile ad una personale percezione del rischio paventato.

Peraltro, la situazione del paese, dopo il colpo di stato del settembre 2015, appare di nuovo abbastanza stabilizzata. Era tornato al potere il presidente designato per la transizione e a dicembre 2015 si sono tenute le elezioni presidenziali che hanno visto la vittoria di Roch Marc Christian Kaboré.

*“I tumulti politici degli ultimi due anni si sono in gran parte attenuati .... A settembre il governo ha istituito una commissione incaricata di redigere la bozza di nuova costituzione per il passaggio alla quinta repubblica”* Rapporto annuale Amnesty International 2016-2017

Il Burkina Faso condivide con il resto del mondo la minaccia terroristica di matrice jihadista (il 15 gennaio 2016 sia l'hotel Splendid e il bar ristorante Le Cappuccino, nel centro di Ouagadougou, sia il nord del Burkina Faso sono stati scenari di attentati jihadisti), ma non con le dimensioni che ha assunto in altri paesi dell'Africa (quali il nord del Mali, il nord-est della Nigeria, il Camerun al confine con la Nigeria), creando una vera e propria situazione di violenza generalizzata con pericolo indiscriminato per i civili.

D'altra parte si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.



Si tratta del riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori etc.).

Il permesso umanitario è una misura atipica e residuale idonea ad integrare l'ampiezza del diritto d'asilo costituzionale così come definito dall'art. 10 Cost. (v. Cass sent n. 15466/2014).

Il richiedente ha intrapreso in Italia un buon percorso di integrazione, come dallo stesso dichiarato e confermato documentalmente (cfr. certificazione scolastica e contratto di lavoro prodotti).

Si ritiene, pertanto, sussistente una situazione meritevole di tutela, in quanto il ricorrente se fosse rimpatriato si troverebbe di fronte non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una situazione di particolare vulnerabilità idonea a pregiudicare la sua possibilità ad esercitare i diritti fondamentali, essendo del tutto privo di risorse nel suo paese.

Tenuto conto dell'ammissione di [REDACTED],  
sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c. così dispone:

riconosce a [REDACTED] il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 D.Lgs. 286/1998;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2017

IL GIUDICE  
[REDACTED]